



COMUNE DI ALTAMURA

VI SETTORE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE

Oggetto : RELAZIONE TECNICA AI SENSI DELLA MISURA M10 BIS DEL PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI ALTAMURA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 7/2017.

Con determinazione dirigenziale nr. 1077 del 14/11/2017 è stata indetta apposita gara d'appalto di accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali inerenti le opere di impianti tecnologici mediante procedura aperta ai sensi di legge, per la durata di anni tre a far data dal 01/01/2018 – 31/12/2020.

Il precedente contratto relativo agli impianti tecnologici, stipulato in data 04/06/2015 al rep.4909, con la ditta SUDSERVICE S.r.l. giusta d.d. n. 210 del 12.03.2015, ha scadenza 31/12/2017.

Preso atto che in data 18/12/2017 veniva pubblicato il bando con procedura aperta e la relativa presentazione delle domande con scadenza 08/01/2018.

Constatato che con determinazione dirigenziale n.1272 del 29/12/2017 si procedeva alla proroga tecnica dal 01/01 al 31/03/2018, in ossequio alle deliberazioni dell'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici in merito alla proroga dei contratti, ove viene chiarito che la proroga di un affidamento in ossequio al principio costituzionale della continuità dell'azione amministrativa, può essere prevista solo in casi eccezionali, come nelle more dell'individuazione del nuovo contraente (del. n. 66/2012 e n.86/2011).

Con determinazione dirigenziale rispettivamente nn. 323 del 23/03/2018 si aggiudicava provvisoriamente, l'Accordo Quadro per l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali relativa agli impianti tecnologici – periodo 01/01/2018 – 31/12/2020" all'impresa MANNA DP S.R.L. con sede a Barletta (BT) in Via M.Buonarroti, 39 - P. IVA 07381320725, la quale applicherà, per i singoli lavori affidati, il ribasso percentuale del 29,357% sui prezzi unitari stabiliti nell'elenco prezzi ARIAP primo semestre anno 2014 e del prezzo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia N. 905 del 07/06/2017, trattandosi di lavori a misura .

Preso atto che l'art. 32 co. 9 del D.Lgs 50/2016 recita quanto segue “ ***Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione***”. In ossequio a quanto previsto dall' art. 76 comma 5 del D-Lgs 50/2016 ovvero “***Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:***

a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per

presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva”;

Rilevato altresì che con determinazione dirigenziale n. 381 del 04/04/2018 si affidava ulteriormente ai sensi 36 co. 2 lett a) ed art.32 co.2 del D.Lgs. 50/2016 i lavori di manutenzione ordinaria agli immobili di pertinenza comunale dall'01/04/ al 31/05/2018, nelle more dell'espletamento delle gare e fino alla data di perfezionamento delle procedure delle stesse e comunque non oltre il 31/05/2018.

Considerato che con nota 20/04/2018 prot. 28758 l'Autorità Nazionale Anticorruzione comunicava un avvio del procedimento in merito “all'Accordo Quadro con unico operatore per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali inerenti gli impianti tecnologici” su istanza presentata dalla ditta CO.M.I. srl insorta durante lo svolgimento della procedura di gara ai sensi dell'art. 211 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e con la stessa nota si invitava questa stazione appaltante a trasmettere eventuali memorie e/o documenti entro 5 giorni dalla data di ricevimento e intimando “ **la stazione appaltante a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere**”.

Con nota del 24/04/2018 prot. 29537 il Dirigente del 1° Settore dott. Luca Nicoletti trasmetteva apposite memorie all'Autorità Nazionale Anticorruzione Ufficio Precontenzioso e Pareri.

Preso atto che ad oggi 31/05/2018 non è pervenuta nessuna comunicazione da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pertanto si resta in una fase di stallo del procedimento di affidamento.

Considerato che trattasi di un caso di carattere eccezionale che giustifica l'affidamento ovvero la proroga al contraente uscente che ha già dimostrato nel precedente rapporto contrattuale l'affidabilità, l'idoneità a fornire prontamente le prestazioni richieste in coerenza con il livello economico e qualitativo atteso, nonché per le condizioni economiche favorevoli e competitive già applicate rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore del mercato di riferimento.

Inoltre si ritiene che l'intercetta derivante dei tempi di conclusione dell'aggiudicazione definitiva in rapporto dell'indifferibilità delle prestazioni necessarie tanto da ritenere che non vi siano immediate alternative, salvo prevedere precauzionalmente la decadenza del presente affidamento in caso di “sblocco” dell'aggiudicazione e conseguente stipula del contratto con il nuovo affidatario.

Quindi, si ritiene di procedere con l'approvazione di una proroga tecnica, alla ditta già manuttrice SUDSERVICE srl da Bari, a decorrere dal 01-06-2018 fino al 30-09-2018 in modo da consentire, la prosecuzione del rapporto al fine di garantire la continuità del servizio.



Il Dirigente VI Settore LL.PP.

(Arch. Antonio Vendola)